Tel. 091 683 50 12 UTC 091 683 84 50 Fax 091 683 82 63 www.novazzano.ch cancelleria@novazzano.ch utc@novazzano.ch

Novazzano, 15 dicembre 2009 RM 1873

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione.

La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

A livello federale vi sono parecchie basi giuridiche che possono entrare in considerazione per regolare la problematica, segnatamente:

la Legge federale 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451): art. 1 a 3, 18,e 20 cpv 1;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14;

- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici(LPC, RS 922.0): art. 1 cpv 1 e 7 cpv 4;

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700): art. 1 e 3:

- l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e art 98 cpv 2;

Conformemente alle basi legali di cui sopra e agli art. 107 e 192 della Legge organica comunale; agli art. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; agli art. 52 e 144 del Regolamento comunale,

il Municipio di Novazzano

decreta

Art. 1 Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di luci moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle "Raccomandazioni sulla Prevenzione delle emissioni luminose, entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005" dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

Sono assoggettati alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti di illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi.

È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio si impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.

Art. 3 Divieti

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.

Le illuminazioni di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza.

Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

Art. 4 Richieste di autorizzazione

Le installazioni luminose di grandi edifici e altri particolari impianti esterni di illuminazione, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose vanno definite nell'ambito della singola procedura di autorizzazione.

Art. 5 Controlli

Il Municipio si riserva di effettuare i controlli del caso e interverrà per chiedere o imporre il rispetto delle norme.

Art. 6 Contravvenzioni

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puntiti con la multa fino a fr. 1'000.00 e il Municipio ordinerà gli interventi necessari per il rispetto della presente ordinanza.

Art. 7 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 28 dicembre 2009.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario: